Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — Roma - Martedì, 15 gennaio 1929 - Anno VII — Numero 12

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14 — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

A decorrere dal 15 gennaio 1929-VII sarà sospeso l'invio della « Gazzetta Ufficiale » a quegli abbonati che a tale data non avranno versato il prezzo dell'abbonamento pel corrente anno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 186.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3049.

Conversione in legge del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621, e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 5 dicembre 1928, numero 2638, concernente variazioni di bilanci di Amministrazioni diverse, per l'esercizio finanziario 1928-29.

Art. 2.

Sono convalidati i Reali decreti 29 novembre 1928, n. 2621, e 5 dicembre 1928, n. 2637, con i quali furono autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1928-29.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 187.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3095.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 188.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3055.

Conversione in legge, con modifiche, del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1928, numero 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, aggiungere in fine:

« Tuttavia le disposizioni del n. 4 del presente articolo andranno in vigore solo coll'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles in data 10 aprile 1926, sui privilegi e le ipoteche marittime.

« L'entrata in vigore sarà accertata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le comunicazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 189.

LEGGE 25 dicembre 1928, n. 3041.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme per la tutela della vita umana in mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme per la tutela della vita umana sul mare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 190.

LEGGE 25 dicembre 1928, n. 3043.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1494, che reca disposizioni per lo sgombero delle navi inoperose dagli specchi d'acqua portuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1494, che reca disposizioni per lo sgombero delle navi inoperose dagli specchi d'acqua portuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 191.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3053.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1928, numero 1959, che determina la decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 luglio 1928, n. 1959, che determina la decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 192.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3114.

Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, e disposizioni varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I medici condotti e altri sanitari in regolare servizio alla pubblicazione della presente legge, aventi servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, o alle date della estensione di tale Cassa alle rispettive categorie, i quali non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione, possono iscriversi alla Cassa medesima e chiedere il riconoscimento del servizio prestato sino al limite di 20 anni, purchè versino il contributo straordinario di lire 600 annue, con i relativi interessi composti al 5 per cento, per tanti anni quanti sono quelli da riconoscere.

La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il contributo per il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente potrà essere pagato dal sanitario in unica soluzione, ovvero potrà essere corrisposto per la metà all'atto della concessione e per l'altra metà a rate mensili calcolate con l'applicazione della tabella *C* annessa al R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in un periodo non superiore a dieci anni.

Art. 2.

Il sanitario che abbia ottenuto il riconoscimento dei servizi di cui al precedente art. 1 e non versi l'intero premio, o la metà di esso, entro tre mesi dalla data di emissione del relativo ruolo di riscossione, decade dalla ottenuta concessione.

Il versamento rateale dell'altra metà del premio dovrà effettuarsi non oltre tre mesi dalla data di emissione del relativo ruolo, pure sotto pena di decadenza dalla concessione.

Per il pagamento rateale di cui al penultimo comma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dei tre ultimi commi dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 3.

Il sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 1 della presente legge e lasci il servizio senza avere completato il versamento del contributo straordinario ha diritto alla liquidazione dell'indennità o della pensione, calcolata in base al periodo corrispondente a quello per cui è stato versato il predetto contributo, al periodo di effettiva iscrizione alla Cassa, nonchè a quello eventualmente riscattato ai sensi delle disposizioni vigenti.

In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle rate di cui all'articolo precedente, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; però, se il sanitario sia divenuto moroso, i suoi superstiti, aventi diritto all'assegno, dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Qualora essi non paghino tale debito, non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il periodo di servizio corrispondente a quello per cui non furono versate le rate di contributo.

Art. 4.

Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, che abbiano lasciato trascorrere il biennio di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, senza presentare la domanda per ottenere il riconoscimento dei servizi che intendono riscattare, è data la facoltà di chiedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il riconoscimento stesso secondo le norme vigenti.

Art. 5.

E' riconosciuto valido agli effetti della liquidazione degli assegni il periodo di aspettativa per motivi di salute ottenuto con regolare deliberazione, purchè il sanitario iscritto abbia percepito lo stipendio o parte di esso, conservata la titolarità del posto e pagati i contributi di iscrizione.

Art. 6.

L'art. 1 sub 17 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente articolo:

« Acquistano il diritto di conseguire la pensione i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

« *a*) quando dopo 25 anni e prima dei 40 di servizio utile cessino per cause diverse da quelle di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) o in condizioni diverse da quelle previste nella lettera *e*) del presente articolo;

« *b*) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio alla dipendenza dello Stato in posti per i quali non sia ammesso il cumulo dei servizi prestati con iscrizione alla Cassa, o per effetto di disposizione prefettizia;

« *c*) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità contratta per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) del presente articolo;

« *d*) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta e immediata delle loro funzioni siano divenuti inabili permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

« *e*) quando cessino dal servizio dopo 40 anni di servizio utile alla misura dell'assegno, o dopo avere compiuto l'età di 65 anni con almeno 25 anni di servizio utile alla misura dell'assegno ».

Art. 7.

L'art. 1 sub 20 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n 604, sono sostituiti dal seguente articolo:

« La pensione da corrispondersi ai sanitari è liquidata secondo la tabella *A* in ordine all'età del sanitario alla data di cessazione dal servizio e alla durata dei servizi valutabili alla data stessa.

« Però, nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a L. 2000, mentre nel caso di cessazione dal servizio nelle circostanze di cui alla lettera *d*) dell'articolo stesso, la pensione non potrà essere inferiore a L. 5000.

« Nei casi di condanna la pensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente sarà pari alla metà di quella liquidata ai sensi del comma precedente. Nei casi previsti dalla lettera *a*) dell'articolo stesso la pensione liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo sarà diminuita di un decimo.

« In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario potrà superare le L. 25,000 nè essere inferiore a L. 1500 ».

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 sono estese ai sanitari delle Provincie dei territori appartenenti all'ex Impero austro-ungarico, in regolare servizio al 1° luglio 1924, che a tale data non erano iscritti a regolamenti, casse o fondi speciali di pensione.

Art. 9.

All'art. 60 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, è sostituito il seguente:

« Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per gli Istituti di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

« Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, per ciascun Istituto, un rappresentante del Ministero da cui dipendono le rispettive classi di iscritti e un rappresentante di queste, designato dal Ministero delle corporazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 193.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3121.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al Ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al Ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 194.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3122.

Conversione in legge del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 giugno 1928, numero 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 195.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 3123.

Riforma della Giunta provinciale amministrativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del vice prefetto ispettore, di un consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza, del ragioniere capo della prefettura, del direttore di ragioneria o ragioniere capo dell'Intendenza di finanza e di un membro effettivo e uno supplente, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, i quali sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e durano in ufficio quattro anni.

Nelle Provincie, dove non esiste il vice prefetto ispettore, fa parte della Giunta un secondo consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario di ragioneria della prefettura nonchè un funzionario dell'Intendenza, di grado non inferiore all'ottavo, e un funzionario di ragioneria dell'Intendenza, supplenti.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

La spesa per le medaglie di presenza dei membri designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista è a carico della Provincia. La misura delle medaglie è determinata per decreto Reale.

Art. 2.

Non possono essere destinati a far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) il preside, il vice preside e i rettori della Provincia;

b) i podestà e i membri delle Consulte municipali dei Comuni della Provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

d) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

Art. 3.

I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, udito l'interessato.

Art. 4.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza e del membro designato dal segretario del Partito Nazionale Fascista.

In caso di assenza od impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 5.

E' data facoltà al Governo del Re di rivedere e riordinare la materia delle spese obbligatorie e facoltative delle Provincie e dei Comuni.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di prorogare, con suo decreto, l'attuazione delle norme di cui all'art. 4 della presente legge, relative alla costituzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **196.**

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3132.

Pensione straordinaria alla vedova del vice console Carlo Nardini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalla data della morte del vice console Carlo Nardini, è assegnata alla vedova, in aggiunta agli altri assegni già attribuiti, l'annua pensione di L. 9000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **197.**

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3134.

Provvedimenti per la bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1929-30 e fino a tutto l'esercizio 1933-34, il limite di impegno per le annualità di pagamento del contributo dello Stato per opere di irrigazione, nonchè per opere di bonifica idraulica da eseguirsi in concessione, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, è fissato in lire 30 milioni per l'esercizio 1929-30, 40 milioni per l'esercizio 1930-31, 50 milioni per l'esercizio 1931-32, 65 milioni per l'esercizio 1932-33, e 65 milioni per l'esercizio 1933-34 indipendentemente dal limite di impegno che, con le leggi annuali di bilancio, sarà stabilito per altre opere straordinarie in concessione, a norma dell'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827.

Nel caso di concessione di opere di trasformazione fondiaria di pubblico interesse, graverà sul limite anzidetto ogni eccedenza di spesa sull'assegnazione annua, speciale alle varie categorie di opere incluse nel piano di trasformazione, nonchè il contributo governativo supplementare che dovesse eventualmente corrispondersi al concessionario sul bilancio dei lavori pubblici.

Sono eliminate le speciali autorizzazioni di spesa per opere di rimboschimento, correzioni di corsi di acqua, bonifica e irrigazione nel Regno, mantenute in vigore col decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 2127.

Art. 2.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza di opere d'irrigazione e di bonifica concesse dall'esercizio 1929-30 in poi, dovranno essere inscritte in bilancio apposite assegnazioni di fondi che rimangono determinate nei seguenti importi:

Esercizio	1930-31	L.	13,500,000
»	1931-32	»	29,500,000
»	1932-33	»	48,000,000
»	1933-34	»	69,500,000
»	1934-35	»	91,000,000
»	1935-36	»	112,500,000
»	1936-37	»	134,000,000
»	1937-38	»	155,500,000
»	1938-39	»	177,000,000
»	1939-40	»	193,000,000
»	1940-41	»	209,000,000
»	1941-42	»	225,000,000
»	1942-43	»	241,000,000
»	1943-44	»	257,000,000

L'assegnazione di lire 257 milioni sarà mantenuta immutata per gli esercizi dal 1944-45 al 1959-60 decrescendo, negli esercizi successivi, in relazione al graduale esaurimento delle annualità trentennali.

Art. 3.

Per la costruzione di acquedotti rurali lo Stato può concedere un contributo nella misura del 75 per cento dell'importo delle opere.

Ai contributi stessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.

Per far luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

Esercizio	1930-31	L.	2,000,000
»	1931-32	»	4,000,000
»	1932-33	»	6,000,000
»	1933-34	»	8,000,000
»	1934-35	»	10,000,000
»	1935-36	»	12,000,000
negli esercizi dal 1936-37 al	1959-60	»	13,000,000

Dopo questo ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualità.

Art. 4.

L'art. 10 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e l'articolo 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, sono abrogati.

I progetti di bonifica idraulica devono prevedere le opere necessarie per la provvista di acqua potabile. La spesa relativa sarà compresa nel preventivo di spesa della bonifica, ma il contributo dello Stato non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura del 75 per cento prevista nel precedente articolo.

Art. 5.

Il concorso dello Stato previsto dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193, per la costruzione di borgate rurali è elevato dal 10 al 25 per cento dell'importo delle opere, con facoltà al Ministero dei lavori pubblici di aumentarlo fino al 30 per cento dell'importo stesso, tenuto conto dell'importanza della intrapresa per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano.

Eguale contributo può essere accordato nella spesa di costruzione di fabbricati rurali isolati, purchè strettamente inerente ai fini della bonifica.

Per provvedere alle spese di cui al precedente comma sono autorizzate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le seguenti assegnazioni:

Esercizio 1930-31	L.	1,000,000
» 1931-32	»	2,000,000
» 1932-33	»	3,000,000
» 1933-34	»	4,000,000
» 1934-35	»	5,500,000
» 1935-36	»	7,000,000
» 1936-37	»	8,500,000
negli esercizi dal 1937-38 al 1958-59 incluso	»	10,000,000

Per gli esercizi successivi al 1958-59 l'assegnazione verrà commisurata al fabbisogno necessario per il servizio delle annualità vigenti.

Art. 6.

Nell'Italia meridionale e nelle isole le strade necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni sono considerate come strade di bonifica e regolate con le norme del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Art. 7.

Per la costruzione di opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale sono autorizzate, in aggiunta ai fondi già consentiti con leggi speciali, le seguenti assegnazioni da iscrivere nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale:

Esercizio 1929-30	L.	6,000,000
» 1930-31	»	7,500,000
» 1931-32	»	9,000,000
» 1932-33	»	10,500,000
» 1933-34	»	12,000,000
» 1934-35	»	14,500,000
» 1935-36	»	17,000,000
» 1936-37	»	19,500,000
negli esercizi dal 1937-38 al 1957-58	»	22,000,000

Art. 8.

Il Ministero dell'economia nazionale potrà concorrere, mediante contributi in misura non superiore al 40 per cento, nelle spese effettivamente sostenute per la esecuzione delle seguenti opere nell'interesse di più fondi:

a) costruzione e riattamento di strade poderali;

b) provvista di acqua potabile.

Per provvedere al pagamento dei contributi anzidetti sono autorizzati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1930-31	L.	1,000,000
» 1931-32	»	2,500,000
» 1932-33	»	4,000,000
» 1933-34	»	5,500,000
» 1934-35	»	7,000,000
» 1935-36	»	8,500,000
» 1936-37	»	10,000,000
» 1937-38	»	11,500,000
» 1938-39	»	13,000,000
» 1939-40	»	14,500,000
» 1940-41	»	16,000,000
» 1941-42	»	17,500,000
» 1942-43	»	19,000,000
negli esercizi dal 1943-44 al 1958-59	»	20,000,000

Art. 9.

In aggiunta allo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale per i contributi e le sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica a termini dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, sono autorizzate, per le spese relative, le assegnazioni seguenti nel bilancio stesso:

Esercizio 1930-31	L.	300,000
» 1931-32	»	500,000
» 1932-33	»	1,000,000
negli esercizi dal 1933-34 al 1958-59	»	1,500,000

Art. 10.

In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da Enti morali che si propongano scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria per l'esecuzione delle opere, e la garanzia verrà concessa con decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentiti i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro per i lavori pubblici o per l'economia nazionale, secondo le rispettive competenze, può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti, per mezzo dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai Consorzi di nuova costituzione per spese iniziali di funzionamento.

Art. 11.

La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali, o sulla sovraimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione o di trasformazione fondiaria, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.

Art. 12.

Le disponibilità, che alla fine di ciascun esercizio risultassero sulle assegnazioni fatte dal presente decreto, vanno in aggiunta delle dotazioni dell'esercizio successivo.

I pagamenti per le annualità di contributo dello Stato, per le opere previste dalla presente legge, saranno disposti a decorrere dall'esercizio 1929-30 con ruoli di spese fisse.

Con decreto del Ministro per le finanze i fondi, che eventualmente risultassero eccedenti al fabbisogno di ogni singola categoria di opere, potranno essere trasportati in aumento di stanziamenti relativi ad altri gruppi di opere anche se appartenenti ad Amministrazioni diverse.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con vigore di legge, disposizioni intese a modificare ed integrare le norme vigenti in materia di bonifica idraulica ed agraria, di trasformazione fondiaria e di credito agrario.

In particolare il Governo procederà a regolare i rapporti tra proprietari e locatari di fondi da migliorare nonchè la riunione particellare delle piccole proprietà soggette a trasformazione fondiaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928.

Approvazione del bilancio del Governatorato di Roma per l'esercizio 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bilancio 1928 del Governatorato di Roma pareggiato nella complessiva somma di L. 718,315,256, e cioè avanzo di amministrazione L. 7,072,760. Entrate effettive L. 402,445,967. Entrate per movimenti di capitali lire 231,083,973. Spese effettive L. 486,559,364. Spese per movimenti di capitali L. 154,043,336. Contabilità speciali lire 77,712,556;

Viste le deliberazioni 19 aprile e 10 novembre 1928 del Governatore;

Visti gli atti;

Visto il parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 20 del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945;

Visti i Regi decreti 28 ottobre 1925, n. 1949, 27 marzo 1927, n. 370, nonchè quello 29 luglio 1928, n. 1945 succitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il predetto bilancio è approvato.

Art. 2.

I titoli di spesa di cui all'art. 23 del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945, sono determinati come segue:

per la lettera a) - Nuovi impianti illuminazione pubblica Agro romano - Provvedimenti per la profilassi e la lotta antimalarica - Costruzione nuove stazioni sanitarie Concorsi per conservazione strade vicinali e consortili Agro romano - Costruzione e sistemazione strade varie Agro romano - Costruzione e restauro case cantoniere Agro romano - Opere di giardinaggio Agro romano, il cui importo complessivo è stabilito in 10 milioni;

per la lettera b) - Indennizzo Società Parioli - Impianto illuminazione pubblica per la città - Costruzione mercati rionali e stabilimenti annonari - Costruzione Lazzaretto - Ampliamento dispensario Regina Elena - Ampliamento della caserma di via Genova e costruzione di casermette per i vigili del fuoco - Rinnovazioni stradali della città - Costruzione Via del Mare - Espropriazioni varie zona ampliamento della città - Sistemazione marciapiedi - Costruzione collettori - Sistemazione via Giulio Romano - Allargamento via Cremona - Allargamento via Alessandrina - Sistemazioni stradali diverse - Nuovi impianti inaffiamento - Conduzione acqua marcia ad Ostia - Costruzione nuovo acquedotto Vergine - Completamento e sistemazione Stadio - Contributo aeroporto Littorio - Costruzione e arredamento palestre Opera nazionale Balilla - Completamento fori imperiali e sistemazioni archeologiche - Sistemazioni Teatro Marcello - Costruzione fontanelle artistiche - Opere straordinarie per le ville, ecc. - Ricostruzione cripta centrale Augusteo - Riscatto linee tramviarie - Conferimento capitali azienda elettrica - Conferimento capitali azienda tramvie - Conferimento capitali azienda giardino zoologico - Mutuo Istituto case popolari - Mutuo Istituto case dipendenti Governatorato - Mutuo società Teatro Reale dell'Opera - Mutuo Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, il cui importo complessivo è stabilito in L. 225,630,800.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Interno, foglio 23. — TOSTI.

(90)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1928.

Valutazione del reddito dominicale dei terreni ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito, per l'anno 1929, si effettua moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(92)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1928.

Determinazione del valore ufficiale della vaniglina agli effetti del dazio doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il primo comma della nota alla voce 661 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, il quale dispone che il valore ufficiale dei prodotti compresi nella detta voce sia stabilito periodicamente dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Veduto il decreto Ministeriale 25 agosto 1928, n. 4022, che ha approvato le nuove tabelle dei valori ufficiali per i pro-

dotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Il valore ufficiale della vaniglina, risultante dalla tabella annessa al decreto Ministeriale 25 agosto 1928, n. 4022, è diminuito da L. 70 a lire-oro 55 al chilogramma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(91)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1929.
Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione della « Cassa centrale delle Casse rurali istriane ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1928, che autorizza la « Cassa centrale delle Casse rurali istriane » ad iniziare ed esplicare la propria attività nella provincia dell'Istria;

Visto l'art. 16 dello statuto della « Cassa centrale delle Casse rurali istriane » che fa parte integrale della Convenzione 3 maggio 1928, approvata con il decreto Ministeriale predetto;

Decreta:

L'on. senatore comm. avv. Innocente Chersich è nominato presidente del Consiglio d'amministrazione della « Cassa centrale delle Casse rurali istriane ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(95)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1929.
Determinazione della tariffa dei contributi da versarsi nell'anno 1929 all'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni da parte degli enti assicuratori contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, modificato con R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1309, concernente la istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli articoli 25, 26 e 27 dello statuto dell'Associazione stessa, approvato con R. decreto 23 settembre 1926, n. 1732;

Veduto il verbale della seduta del 10 dicembre 1928 del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale predetta, nella quale fu stabilita la tariffa dei contributi per l'anno 1929 da versarsi all'Associazione medesima dagli enti per l'assicurazione contro gli infortuni degli operai e dei contadini per conto degli industriali e degli agricoltori inscritti;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei contributi da versarsi per l'anno 1929 all'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dagli enti per l'assicurazione degli operai per conto degli industriali inscritti è stabilita nella percentuale di 1.20 per cento dei premi, contributi ed accessori per contratti di assicurazione infortuni, che saranno incassati nell'anno dagli enti predetti, senza distinzione dell'anno di competenza a cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono.

La tariffa è ridotta alla percentuale di uno per cento per le industrie meccaniche e metallurgiche.

Detti contributi saranno dalla Cassa nazionale infortuni riscossi a carico degli industriali sotto forma di addizionale del premio ed accessori e dai Sindacati di mutua assicurazione sotto forma di addizionale dei contributi ed accessori e versati all'Associazione entro il mese successivo a quello dell'incasso.

Art. 2.

La tariffa dei contributi da versarsi per l'anno 1929 all'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dagli enti per l'assicurazione dei contadini è stabilita nella percentuale dell'1.70 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso nel quadriennio 1925-1928, non calcolando per il 1927 l'aumento di contributo disposto con decreto Ministeriale in data 22 giugno 1927.

Per i territori ai quali l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fu estesa con R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, i contributi predetti sono stabiliti nella percentuale di 0.60 per cento della somma del contributo di assicurazione in tali territori riscossi negli anni 1927 e 1928.

I contributi di cui ai precedenti comma, da prelevarsi dal contributo di assicurazione per l'anno 1929 ed eventualmente dalle riserve, dovranno essere versati dagli enti per l'assicurazione dei contadini all'Associazione nazionale in sei rate bimestrali, entro otto giorni successivi a quello dell'incasso, da parte degli enti predetti delle corrispondenti rate del contributo di assicurazione.

Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(96)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 si notifica che il 12 gennaio 1929 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927.

(98)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici il 12 gennaio 1929 ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per costruzione a cura diretta dello Stato dell'acquedotto di Ravello.

(99)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato, il 12 gennaio 1929, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 9 dicembre 1928, n. 2934, che autorizza l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, ed in Brindisi.

(100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 11.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.65
Svizzera	367.73	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.695	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	312.11	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.543	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	70.95
Peso argentino (Oro	18.22	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino (Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.097	Consolidato 5 %	81.35
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.45
Oro	368.48		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rinnovazione e di tramutamento al portatore di certificato consolidato 3.50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stata chiesta la rinnovazione, perchè mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, ed il tramutamento al portatore del certificato consolidato 3.50 % n. 406913, di L. 175, intestato a Veronelli Luigia, Angelo, Carlo e Virgilio fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Morandi Teresa vedova Veronelli, domiciliati a Saronno (Milano).

Si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, e quindi al tramutamento al portatore della rendita relativa.

Roma, addì 3 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 1009 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Belluno — Intestazione: Gerardini Luigi fu Benedetto, domiciliato a Lorenzago — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 7489 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Rogai Valentino di Pasquale da Chisignano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 — Numero del certificato provvisorio: 1282 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Bianchini Ferruccio fu Bernardo, domiciliato a Concaderamo — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 17 — Numero del certificato provvisorio: 12630 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 1° dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Società operaia di mutuo soccorso di Polesella — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 1432 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 12 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Poggioli Arrigo di Achille — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 601 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Cooperativa agricola di credito e consumo fra mutilati e combattenti del comune di Ravenna — Capitale: L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 2195 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Maffei Giuseppe fu Alessandro, domiciliato a Civitella Paganico — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 14432 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Tani Michele fu Sante, domiciliato a Ferrara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 802 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Brancaleone Sante fu Marcello — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 6521 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Associazione nazionale combattenti, Sezione di Porrona — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 6157 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Dal Fiume Mario fu Giovanni Battista, domiciliato a Ferrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 5857 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Boschetto Regolo di Adelelmo, domiciliato a Massa Superiore — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 44 — Numero del certificato provvisorio: 13417 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Balboni Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a Ferrara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 2694 — Consolidato: 5 % — Data di emissione:

18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Savini Michele fu Antonio, domiciliato a Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 7351 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Pellegrini Alfredo di Angiolo, domiciliato a Castelfranco di Sopra (Arezzo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 933 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Quarantini Giuseppe di Giacomo, domiciliato a Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 162 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Maltoni Innocenzo fu Emilio, domiciliato a Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 4094 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Wiünig Olga di Giuseppe, domiciliata a Bolzano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 186 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Osello Michelangelo fu Luigi, domiciliato a Nole Canavese (Torino) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 1339 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa Carrara — Intestazione: Pisani Colombo di Bernardo, domiciliato ad Avenza — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 2221 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Mancusi Benedetto fu Benedetto, domiciliato a Catanzaro — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 82 — Numero del certificato provvisorio: 15065 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Salvetti Alvise fu Policarpo, domiciliato a Vo Destro di Airo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 731 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Conci Emilio fu Giuseppe, domiciliato a Brentonico — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 878 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Innocenti Iolanda di Angelo, domiciliata a Besenello — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 14353 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Tanel Faustina fu Battista, domiciliata a Spormaggiore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 401 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Candido Gandolfo fu Bartolomeo, domiciliato a Carloforte — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 2638 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Salvatore Corongiu fu Giammano, domiciliato a Pozzomaggiore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 15254 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Zanantoni Demetrio fu Giuseppe, da Casalmaggiore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 13593 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Società industriale e commerciale fratelli Tonetti con sede in Pietrasanta non interamente liberato — Capitale: L. 100,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 2830 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Calabrese Leonardo fu Raffaele, domiciliato in Casalduni (Benevento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 99 — Numero del certificato provvisorio: 3099 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Seppi Giordano fu Mattia, di Ruffrè — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 7575 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Gualdi Tino di Giuseppe, domiciliato a Perugia — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 15175 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Taschieri Alfonso e Giulio fu Pietro, da Vigolnone — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 15885 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Mai Augusto fu Antonio, domiciliato in Bolognetta — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 4647 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Ragagnini Vincenzo di Giovanni, domiciliato a Pordenone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 4648 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Ragagnini Anna di Giovanni, domiciliata a Pordenone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 4649 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Ragagnini Lucia di Giovanni, domiciliata a Pordenone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 18145 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Potenza Bartolo fu Francesco, domiciliato a Nardò — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 1009 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Pizza Valentino di Oreste, domiciliato a San Gennaro di Capannori — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 7607 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Ricciutelli Giuseppe fu Francesco, domiciliato a Matelica — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 1742 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: D'Ascoli Giuseppe fu Salvatore, domiciliato in Serino — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 9894 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Di Cosimo Lucantonio di Angelantonio, domiciliato a Paterno di Celano — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. Il direttore generale: BRUNI.

(39)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	235822	875 —	Fornaca ing. *Guido-Giuseppe* fu Enrico, domiciliato a Torino.	Fornaca *Giuseppe-Innocenzo-Moderato-Guido* fu Enrico, dom. a Torino.
»	276271	210 —	Fornaca Giuseppe-Innocenzo-*Modesto*-Guido, *detto Guido* fu Enrico, dom. a Torino.	
Cons. 5 %	436672	110 —	Giannoni *Bruno* fu Colombo, minore sotto la p.p. della madre Bolli Settimia fu Nazzareno, ved. Giannoni, dom. a Marciano (Perugia).	Giannoni *Arnaldo* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	265946	245 —	*Della Casa Nicoletta-Teresina detta Giovanna*, nubile, dom. a Genova.	*Tefrina Nicoletta*, nubile, dom. a Genova.
Cons. 5 %	456174	200 —	Brancato Giuseppe, Gaetano, Letterio, Antonina, *Antonia*, Giovanni e Flavia-Emilia di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Villaggio S. Stefano Medio di Messina.	Brancato Giuseppe, Gaetano, Letterio, Antonina, *Antonio*, Giovanni e Flavia-Emilia di Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	307570	350 —	Bollardi Fausto fu Giulio, dom. a Milano.	Bollardi Fausto fu Giulio, *minore sotto la tutela della sorella Elisa, nubile*, dom. a Milano.
3.50 % 3.50 % (1902)	670680 34076	630 — 70 —	Ansaldi *Battista* fu Giovanni, dom. a Demonte (Cuneo).	Ansaldi *Giovanni-Battista* fu Giovanni, domiliato come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-1926	1891 2733	Cap. 1,000 — » 2,000 —	*Palestro* Francesco fu Paolo.	*Palestri* Francesco fu Paolo.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1926-1927	678 839	» 5,000 — » 5,000 —	*Salzi* Giulia fu Giuseppe.	*Salza* Giulia fu Giuseppe.
Cons. 5 %	318672	125 —	Scioscia *Maria* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pescopagano (Potenza)	Scioscia *Mariagiola* di Nicola, minore ecc. come contro.
Certificati provvisori del prestito del Littorio	17466 17468 2920	Cap. 100 — 100 — » 100 —	Del Gaudio Franca Del Gaudio Bruna Del Gaudio Bruno } di Vincenzo.	Del Gaudio Franca Del Gaudio Bruna Del Gaudio Bruno } di Vincenzo, *minori sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 %	353990	45 —	Guerriero Ettore fu Angelo, dom. in Avellino, con usufrutto vitalizio a Bonino *Elisa* fu Ferdinando, dom. in Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, dom. in Avellino.
»	8346	170 —	Loffredo *Antonio* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Caterina Di Blasio fu Giovanni ved. Loffredo, dom. a Torre del Greco (Napoli); con usufrutto vitalizio a D'Antonio Principia fu Giuseppe, ved. di Loffredo Tommaso, dom. a Resina (Napoli).	Loffredo *Aniello-Antonio* fu Raffaele, minore ecc. come contro; e con usufrutto come contro.
»	8347	110 —	Loffredo Ciro ed *Antonio*, minori ecc. come la precedente, con usufrutto congiuntivo a D'Antonio Principia fu Giuseppe, ved. di Loffredo Tommaso e a Di Blasio Caterina fu Giovanni, vedova di Loffredo Raffaele, dom. a Resina (Napoli).	Loffredo Ciro ed *Aniello-Antonio* fu Raffaele, minori ecc. come contro; e con usufrutto come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. [illegible] %	50730	795 —	*Flaiani Cordelia-Emma* di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ancona.	*Flaiani-Mazzoni Cordelia* di Filippo, minore ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati eserc. 1925-26 Serie E	3785	Cap. 10,000 —	*Micalizzio Sarina* fu Giovanni in Le Cause.	*Micalizio Rosaria detta Sarina* fu Giovanni, moglie di *Le Cause* Antonino *o Antonio*.
» »	3786	» 10,000 —		
» »	3787	» 10,000 —		
» »	3788	» 10,000 —		
» »	3789	» 10,000 —		
» »	3790	» 10,000 —		
» D	1228	» 5,000 —	*Le Cause Sarina* fu Giovanni.	
» »	1229	» 5,000 —		
» E	3968	» 10,000 —	*Micalizzio* Rosaria fu Giovanni in *Licause*.	
Come sopra eserc. 1926-27 Serie E	2159	» 10,000 —	*Lecause* Rosaria fu Giovanni, moglie di *Lecause* Antonino fu Natale.	
» »	2160	» 10,000 —		
» »	188	» 10,000 —		
» »	189	» 10,000 —		
»	190	» 10,000 —		
» »	191	» 10,000 —		
» »	192	» 10,000 —		
» »	193	» 10,000 —		
Buoni Tesoro ordinario eserc. 1926-27	1146	» 10,000 —	Alfano *Raffaele* fu Carmine.	Alfano *Maria-Raffaella* fu Carmine.
Cons. 5 %	295924	25 —	Piraino Maria-Camilla di Enrico, nubile, domiciliata a Palermo; con usufrutto a Di Maria Alleri e Natale-Tommaso fu *Bartolomeo*, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto a Di Maria Alleri e Natale Tommaso fu *Casimiro*, dom. a Palermo.
»	295925	45 —	D'Ondes Angelina fu Bartolomeo, nubile, domiciliata a Palermo, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	295390	25 —	Piraino Pietro di Enrico, dom. a Palermo, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	295926	15 —	Guarino Concetta di Beniamino, nubile, domiciliata a Palermo; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	295923	25 —	D'Ondes Matilde fu Giovanni, nubile, domiciliata a Palermo, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
3.50 %	517199	1067.50	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Giulio Cattaneo, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.
»	592677	56 —	Cattaneo della Volta *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. Cattaneo, domiciliata a Genova.	Cattaneo della Volta *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.
»	631852	616 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	645174	175 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p p. della madre Bardi Serzelli Maria Argentina fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.
»	683260	115.50	Cattaneo della Volta *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo della Volta Giulio, dom. a Genova.	Cattaneo Della Volta *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari stampigliati eserc. 1925-26 Serie D	1217	Cap. 5,000 —	Capitanio *Maria* fu Pietro.	Capitanio *Paola-Maria* fu Pietro, *moglie di D'Erchia Sante.*
Serie E	1936	» 10,000 —		
Buono Tesoro ordinario eserc. 1925-26	3717	» 10,000 —	*Pesce* Giuseppina fu Natale.	*Prestieri* Giuseppina fu Natale, *ved. di Pesce Roberto.*
Buono Tesoro settennale 1ª serie	1915	» 5,500 —	Martinato Carlo fu *Vittorio*, minore sotto la p. p. della madre Clain Caterina o Rina fu Alessandro, ved. Martinato.	Martinato Carlo fu *Antonio*, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	799	» 8,000 —	Brambilla *Emma* di *Gian Battista vulgo Giovanni* minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio a Aglice Vittoria.	Brambilla *Vittoria-Lice* di *Giovanni vulgo Gian Battista*, minore ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	235313	100 —	Giono *Catterina* fu Battista ved. di *Valer Battista*, dom. a Inverso, fraz. del comune di Drusacco (Torino).	Giono *Caterina* fu *Giovanni-Battista* ved. di *Rudellat-Valer Giovanni-Battista*, dom. come contro.
3.50 %	768224	85 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	2476	5 —	Palumbi *Corradino* di Valentino dom. ad Azzinano (Teramo).	Palumbi *Giulio-Corradino* di Valentino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	521308	105 —	Raffetto Luigia fu Carlo, ved. di *Carlo* Raffetto, dom. a Neirone (Genova).	Raffetto Luigia fu Carlo, ved. di *Giambattista Raffetto*, dom. come contro.
»	598661	210 —	Carlevato-Savoja Martino fu Giovanni, domiciliato in Castellamonte (Torino) .	Savoia-Carlevato Martino fu Giovanni, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	465081	650 —	Simonassi *Arnaldo detto Pietro* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Fasciolo Santina di Vittorio, ved. Simonassi, dom. a Genova.	Simonassi *Pietro-Carlo-Arnaldo* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
»	348155	405 —	Giusto *Antonina* fu Giuseppe moglie di Arena Vincenzo, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta) vincolata.	Giusto *Maria-Antonina* fu Giuseppe, moglie, ecc. come contro, vincolata.
3.50 % »	328618 177451	17.50 17.50	Trevisonno *Francesco* fu Giacinto, dom. a Campobasso nella 1ª rendita e dom. in Larino (Campobasso) nella 2ª rendita. Ipotecate.	Trevisonno *Quintilio-Francesco* fu Giacinto, dom. come contro. Ipotecate.
Cons. 5 %	146764	110 —	Bonelli Giovanni di Antonio, dom a Camerino (Macerata); con usufrutto a Bonelli Antonio fu Girolamo, dom. a Camerino (Macerata).	Bonelli Giovanni di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	787863	1.050 —	Pusterla Margherita fu Giuseppe, moglie di Prato *Pilade*, dom. a Genova.	Pusterla Margherita fu Giuseppe, moglie di Prato *Luigi-Pilade*, dom. a Genova.
»	646413	2.450 —	Pusterla Margherita fu Giuseppe Maria, moglie di Prato *Pilade*, dom. a Genova.	Pusterla Margherita fu Giuseppe Maria, moglie di Prato *Luigi Pilade*, dom. a Genova.
Cons. 5 %	342136	205 —	De Vicenzi Giovanni di *Dante*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Villarotta di Luzzara (Mantova).	De Vicenzi *o De Vincenzi* Giannino di *Ariodante*, minore ecc. come contro.
3.50 %	819028	80.50	Lai Manca Efisio, Francesco e *Teresa* fu Raffaele, minori sotto la tutela del fratello Antonino detto Antonio, dom. a Monserrato (Cagliari).	Lai Manca Efisio, Francesco e *Maria-Teresa* fu Raffaele, minori, ecc. come contro.
Cons 5 %	100505	205 —	Masciadri *Pierina* fu Luigi, minore sotto la tutela di Schiatti Attilio fu Ercole, dom. a Desio (Milano).	Masciadri *Maria-Pierina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
3.50 %	196113	420 —	Alessandri *Zoe* di Giovanni, moglie di Grimaldi *Alessandro*, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Alessandri Ettorina-Francesca-*Carolina-Zoe* di Giovanni, moglie di Grimaldi *Giovanni-Paolo-Alessandro*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	195935 179539	165 — 515 —	*Cimino Antonina* } fu Antonino, minore *Cimino Tonina* } sotto la p. p. della madre Agrigento Margherita, ved. Cimino, domiciliate in Palermo.	*Cimino Antonietta-Maria-Immacolata* fu Antonino, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	3743	100 —	*Mazzeo* Antonio, fu Vincenzo, dom. a Seminara (Reggio Calabria).	*Masseo* Antonio fu Vincenzo, dom. come contro.
»	4123	50 —	*Mazzeo* Vincenzo di Antonio, dom. a Seminara (Reggio Calabria).	*Masseo* Vincenzo di Antonio, dom. come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	1676	Cap. 2.000 —	Giardini *Maria Lice* di Attilio, *nubile.*	Giardini *Alice* di Attilio *moglie di Venezze Francesco.*
Buoni Tesoro ordinari stampigliati scadenza 7-5-1927	4311 4312 4313	» 10.000 — » 10.000 — » 10.000 —	Sylos-Labini Emmanuele, *Carmela*, Marianna e Gianvincenzo fu Vincenzo minori sotto la p. p. della madre Dell'Erba Rosa fu Nicola.	Sylos-Labini Emmanuele *Maria-Carmela*, Marianna e Gianvincenzo fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
3.50 %	472342	140 —	Bertolini *Maddalena* fu Siro, ved. di Pelazza Gian Domenico, dom. in Vogogna (Novara) Ipotecata.	Bertolini *Giovanna-Maddalena*, fu Siro, ved. ecc. come contro. Ipotecata.
Cons. 5 % »	218051 218052	50 — 50 —	Delmastro Margarita *Carolina* fu Antonio, vedova di Bertello Ferdinando, dom. a Castelnuovo d'Asti (Alessandria).	Delmastro Margarita *Teresa detta Carolina* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	24586	Cap. 2.200 —	Ballada Eugenio fu *Camillo-Andrea*, minore sotto la p. p. della madre Badeschi Angela fu Giuseppe, ved. di Ballada Camillo Andrea, dom. a Pinerolo (Torino).	Ballada Eugenio fu *Andrea-Camillo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(845)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale « Acqua delle Grazie ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 novembre 1928-VII, n. 130, il signor Vincenzo Piro fu Michele è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso bevanda, sotto il nome di « Acqua delle Grazie » l'acqua minerale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Spezzano Albanese (Cosenza) e di cui il signor Piro è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e dimensioni comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero. Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 200×114 stampate su carta bianca. L'etichetta è divisa, nel senso della lunghezza, in tre spazi con inquadratura e linee rette nere e fondo celeste. I due spazi laterali (mm. 90×50 ciascuno) contengono: quello di sinistra i risultati dell'analisi fisico-chimica, quello di destra le indicazioni curative dell'acqua, la dose di essa ed i risultati dell'analisi batteriologica.

Nello spazio mediano è inserito un quadrato di mm. 81 di lato, a fondo rosso, comprendente un disco (diametro 78 1/2) celeste con linea marginale nera sul quale è scritto a caratteri rossi « Acqua delle Grazie » (su tre righe) e sotto, a caratteri neri « Lassativa Antiurica » (su due righe). Al disotto del quadrato sono riportati a caratteri neri, su fondo bianco, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Sul bordo bianco superiore dell'etichetta sono inserite su due righe le parole « Sorgenti minerali di Spezzano Albanese (provincia di Cosenza) » a caratteri rossi, « Clorurate - Alcaline - Ferruginose - Bromo-iodurate - Litiache » a caratteri neri, il tutto conforme all'esemplare allegato.

(80)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale « Acqua del Principe ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 novembre 1928-VII, n. 132, il signor Vincenzo Piro fu Michele è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso bevanda, sotto il nome di « Acqua del Principe » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Spezzano Albanese (Cosenza) e di cui il signor Piro è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e dimensioni comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero. Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 200×114 stampate su carta bianca. L'etichetta è divisa, nel senso della lunghezza, in tre spazi con inquadratura e linee rette nere e fondo celeste. I due spazi laterali (mm. 90×50 ciascuno) contengono: quello di sinistra i risultati dell'analisi fisico-chimica, quello di destra le indicazioni curative dell'acqua, la dose di essa ed i risultati dell'analisi batteriologica.

Nello spazio mediano è inserito un quadrato di mm. 81 di lato, a fondo rosso, comprendente un disco (diametro 78 1/2) celeste con linea marginale nera sul quale è scritto a caratteri rossi « Acqua del Principe » (su tre righe) e, sotto, a caratteri neri « Diuretica ». Al disotto del quadrato sono riportati con caratteri neri, su fondo bianco, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Sul bordo bianco superiore dell'etichetta sono inserite su due righe le parole « Sorgenti minerali di Spezzano Albanese (provincia di Cosenza) » a caratteri rossi, « Clorurate - Alcaline - Ferruginose - Bromo-iodurate - Litiache » a caratteri neri; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(81)

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 dicembre 1928 — (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.	5,051,928,755.83	+ 28
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 4,335,930,498.74		+ 451,486
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,589,584,978.87		— 470,182
		5,925,515,477.61	— 18,696
Riserva totale	L.	10,977,444,233.44	— 18,668
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1,836,187,265.07	—
Cassa	»	114,465,040.42	+ 773
Portafoglio su piazze italiane	»	3,494,443,379.30	+ 59,726
Effetti ricevuti per l'incasso	»	12,706,230.42	— 1,556
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,601,778,230.09		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 9,292,202.71		
		1,611,070,432.80	+ 167,666
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.	1,040,684,585.14	+ 1,734
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 169,000,172.38		+ 26,492
altri	» 73,343,556.32		— 2,859
		242,343,728.70	+ 23,633
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni	L.	276,981,960.11	—
Azionisti a saldo azioni	»	60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici	»	141,914,870.05	+ 496
Istituto di liquidazioni	»	1,224,935,906.84	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 75,297,648.69		—
Impiego fondo pensioni	» 179,044,550.09		—
Debitori diversi	» 819,720,933.12		— 33,516
		1,116,088,131.90	— 33,516
Spese	L.	182,256,633.81	+ 786
	L.	22,331,522,398 —	—
Depositi in titoli e valori diversi	»	28,052,036,964.04	+ 17,006
	L.	50,383,559,362.04	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	144,042,214.39	— 129
TOTALE GENERALE	L.	50,527,601,576.43	+ 217,952

Saggio normale dello sconto 5.50 per cento (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER.

(6013)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

dicembre 1928 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 dicembre 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti L.		16,817,699,550 —	— 202,733
Vaglia cambiari e assegni della Banca »		604,130,719.45	+ 96,734
Depositi in conto corrente fruttifero »		1,853,716,876.91	+ 65,122
Conto corrente del Regio tesoro »		300,000,000 —	—
L.		19,575,547,146.36	— 40,877
Capitale L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto »		48,000,000 —	—
Riserva straordinaria »		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi »		22,748,137.40	— 13,814
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato »		1,091,429,861.66	+ 220,956
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni) »		40,000,000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti L.	75,312,753.13		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —		—
Creditori diversi »	750,101,238.18		+ 12,471
		871,413,991.31	+ 12,471
Rendite L.		430,357,848.94	+ 22,339
Utili netti dell'esercizio precedente L.		—	—
L.		22,331,522,398 —	—
Depositanti »		28,052,036,964.04	+ 17,006
L.		50,383,559,362.04	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		144,042,214.39	— 129
TOTALE GENERALE L.		50,527,601,576.43	+ 217,952

Rapporto della riserva (10,977,444,233.44) ai debiti (19,575,547,146.36) da coprire 56.08 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	721854	140 —	Peditto *Antonio* fu Felice, minore sotto la tutela di Peditto Antonino fu Antonino, domiciliato in Messina.	Peditto *Antonino* fu Felice, minore ecc. come contro.
»	807963	10,500 —	Dozzio Giovanni di Stefano, dom. a Milano.	Dozzio Giovanni di Stefano, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Milano.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	1591 2468	Cap. 5,000 — » 10,000 —	*Maci-Pagliardini* Elvira fu Luigi.	*Pagliardini* Elvira fu Luigi, *moglie di Maci Adolfo*.
Cons. 5 %	404941	180 —	*Fiorello* Giuseppa fu Vincenzo-Nicola, nubile, dom. a Lecce.	*Fiorelli* Giuseppa fu Vincenzo-Nicola, *minore sotto la p. p. della madre Miglietta Gaetana, ved. Fiorelli Vincenzo-Nicola*, dom. a Lecce.
» »	241647 37270	110 — 55 —	Schipsi *Linda* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Chieti.	Schipsi *Linta* di Domenico, minore ecc., come contro.
»	387771	90 —	Adorni *Iside* fu Africo, minore sotto la p. p. della madre Bortolotti Rosalinda fu Pietro, ved. Adorni, domic. in Casalmaggiore (Cremona).	Adorni *Iride* fu Africo, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1923-27	499	Cap. 1,000 —	Amione *Prospero* fu Francesco.	Amione *Prospera* fu Francesco *ved. Bonadonna*.
»	744	» 2,000 —	*Buonadonna* Prospera fu Francesco.	*Amione* Prospera fu Francesco *ved. Bonadonna*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(71)

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.